

ALLEGATO A

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305

I. Alla Sezione I del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali per minori) sono apportate le seguenti modifiche:

A) al paragrafo I.A.I.3 (Destinatari) è aggiunto in fine il seguente periodo:

“E’ altresì consentita l’accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata.”;

B) al paragrafo I.A.2.3 (Articolazione delle strutture), nella parte riguardante la cucina le parole che vanno da “si può fare riferimento” a “dell’Allegato” sono soppresse;

C) al paragrafo I.A.3.5 (Figure Professionali):

1) nella parte riguardante il Responsabile gli ultimo due periodi sono sostituiti dai seguenti:

“Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o socioeducativi per minori di almeno cinque anni.

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.”;

2) nella parte riguardante l’Educatore professionale, dopo le parole “vigente normativa” aggiungere i seguenti periodi:

“La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

Funzioni di supporto all’attività dell’educatore professionale possono essere svolte, oltre che da educatori professionali, da:

- a) infermieri;
- b) operatori sociosanitari (OSS);
- c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
- d) operatori socioassistenziali (OSA);
- e) operatori tecnici ausiliari (OTA);
- f) assistenti familiari;
- g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;

h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per minori.”;

3) il penultimo periodo è soppresso;

4) in fine è aggiunto il seguente periodo:

“Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

D) al paragrafo I.B.1.2 (Ricettività), dopo le parole “sei utenti” sono aggiunte le seguenti: “di età non superiore agli undici anni, con possibilità di permanenza e accoglienza di minori più grandi previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell’età prevalente degli ospiti accolti nella struttura.”;

E) il paragrafo I.B.1.3 (Personale) è sostituito dal seguente:

“I.B.1.3 Personale.

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Gli educatori esercitano la funzione educativa e vivono la quotidianità con i minori, articolando il loro servizio in relazione alla presenza ed alle necessità degli ospiti. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre quattro minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore.

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.”;

F) al paragrafo I.B.2.2 (Ricettività):

1) “prevalentemente adolescenti” sono sostituite dalle seguenti: “di età compresa tra gli undici ed i diciassette anni, anche”;

2) dopo le parole “reinserimento scolastico e sociale.” è inserito il seguente periodo: “Minori di età inferiore agli undici anni possono essere accolti previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell’età prevalente degli ospiti accolti nella struttura.”;

G) il paragrafo I.B.2.3 (Personale) è sostituito dal seguente:

“I.B.2.3 (Personale)

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre cinque minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore.

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.”;

H) al paragrafo I.B.3.2 (Ricettività) la parola “dieci” è sostituita con “dodici”;

I) il paragrafo I.B.3.4 (Personale) è sostituito dal seguente:

“I.B.3.4 Personale.

E’ prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale ogni sei minori. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.”;

J) le tavole sinottiche di cui alla sezione I.C sono soppresse.

II. Alla Sezione II del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

A) al paragrafo II.A.1.3 (Destinatari), sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al primo periodo, dopo la parola “sensoriali” sono aggiunte le seguenti: “ivi comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti”;
- 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“E’ consentita l’accoglienza di disabili gravi e/o con patologie complesse, anche non autosufficienti non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata. In tali casi deve essere predisposto, in accordo con l’ASL competente, un piano individualizzato di assistenza che preveda:
 - a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell’assistito;
 - b) prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL qualora sia necessaria anche un’assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica.

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i normali controlli ispettivi.

- 3) al terzo periodo, dopo la parola “assistenziali” sono inserite le seguenti: “omogenee o almeno”;

B) al paragrafo II.A.2.3 (Articolazione delle strutture):

- 1) nella parte relativa ai servizi igienici, è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Ogni struttura è dotata di un servizio igienico ogni 4 ospiti, ad uso anche degli operatori.”;
- 2) nella parte relativa agli spazi per gli operatori le parole “con relativo servizio igienico” sono soppresse;

C) al paragrafo II.A.3.1:

- 1) il primo periodo è soppresso;
- 2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “E’ possibile accogliere utenti temporaneamente al fine di sollevare per brevi periodi le relative famiglie dell’attività di cura ed assistenza.”;

D) al paragrafo II.A.3.4 (Prestazioni), dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti sono garantite dalle ASL nelle forme dell’assistenza domiciliare.”

E) al paragrafo II.A.3.5 (Figure Professionali):

- 1) nella parte riguardante il Responsabile l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Il ruolo del responsabile è ricoperto da:
 - a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;

- b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque anni.

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.”;

- 2) nella parte riguardante l’Operatore sociosanitario:
 - a) dopo le parole “tempo libero” sono aggiunte le seguenti: “nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie”;
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La funzione di OSS può essere svolta da:

 - a) infermieri;
 - b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
 - c) operatori socioassistenziali (OSA);
 - d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
 - e) assistenti familiari;
 - f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
 - g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per disabili.”;

- 3) nella parte riguardante l’Educatore professionale, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture e servizi socioassistenziali per disabili”.

- 4) alla fine del paragrafo le parole che vanno da “Qualora l’ASL” fino a “a carico dell’ASL competente” sono soppresse;

- 5) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

- F) al paragrafo II.B.1.2 (Ricettività) le parole “assistibili a domicilio” sono soppresse;

G) al paragrafo II.B.1.3 (Articolazione della struttura):

- 1) al secondo periodo le parole “e prevedono uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori residenti o in servizio notturno” sono soppresse;
- 2) al quarto periodo le parole che vanno da “si può fare riferimento” a “dell’Allegato” sono soppresse;
- 3) all’ultimo periodo le parole “ad uso esclusivo degli ospiti” sono soppresse;

H) al paragrafo II.B.1.4 (Prestazioni), all’ultimo periodo le parole “compresa l’assistenza tutelare diurna e notturna” sono soppresse;

I) al paragrafo II.B.1.5 (Personale):

- 1) al secondo periodo le parole “ad ogni turno di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “nelle ore diurne”;
- 2) alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore. In caso di presenza di persone con disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale previsto è assicurata la presenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite dal piano individuale di assistenza.”;

J) al paragrafo II.B.2.2:

- 1) al primo periodo, dopo la parola “disabilità” le parole “assistibili a domicilio” sono soppresse;
- 2) in fine, il periodo “In ogni struttura due posti sono destinati alle ospitalità temporanee.” è soppresso;

K) al paragrafo II.B.2.3 (Articolazione della struttura):

- 1) al quinto periodo, le parole “in ogni modulo” sono sostituite dalle seguenti: “anche ad uso degli operatori, ed per ogni gruppo di convivenza”;
- 2) il periodo “Sono previsti uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori” è soppresso;

L) al paragrafo II.B.2.5 (Personale) è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore ogni dieci ospiti. In caso di presenza di persone con disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale previsto è assicurata la presenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite dal piano individuale di assistenza.”;

M) al paragrafo II.B.3.2 (Ricettività):

- 1) al primo periodo, dopo la parola “disabilità” le parole “assistibili a domicilio” sono soppresse;
- 2) all’ultimo periodo, le parole “sei utenti” sono sostituite dalla seguente: “dieci”;

N) al paragrafo II.B.3.5 (Personale):

- 1) al primo periodo, le parole “due operatori per ogni struttura” sono sostituite dalle seguenti: “un operatore ogni dieci utenti”;
- 2) al secondo periodo, la parola “tre” è sostituita da “dieci”;

O) Il paragrafo II.B.3.6 (Funzionamento) è sostituito dal seguente:

“II.B.3.6 (Funzionamento) La struttura semiresidenziale garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l’anno. Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana.”;

P) dopo il titolo II.B.3 è aggiunto il seguente:

“II.B.4 (Programmi di semiautonomia per adulti con disabilità)

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all’autonomia personale e all’inclusione sociale e lavorativa a persone disabili, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana.

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso l’autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni.

È prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato.

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti personalizzati ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi di autonomia prefissati.

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare l'efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di acquisizione dell'autonomia.”;

Q) le tavole sinottiche di cui alla sezione II.C sono soppresse.

III. Alla Sezione III del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani) sono apportate le seguenti modifiche:

A) il paragrafo III.A.1.3 (Destinatari) è sostituito dal seguente:

“III.A.1.3 (Destinatari)

Destinatari delle strutture che offrono prestazioni socio-assistenziali sono gli anziani non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata.

Qualora nella struttura siano presenti anziani totalmente non autosufficienti, nelle more del ricovero in adeguate strutture sociosanitarie, di norma situate nell'ambito del distretto sanitario ove è ubicata la struttura, deve essere predisposto, in accordo con l'ASL competente, un piano individualizzato di assistenza che preveda:

- a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell'assistito;
- b) eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL qualora sia necessaria anche un'assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica.

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i normali controlli ispettivi.”;

B) alla fine del paragrafo III.A.3.1 è aggiunto il seguente periodo: “E' possibile accogliere utenti temporaneamente al fine di sollevare per brevi periodi le relative famiglie dell'attività di cura ed assistenza.”;

C) al paragrafo III.A.3.5 (Figure Professionali):

1) nella parte riguardante il Responsabile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio, socioassistenziale o sociosanitario, per anziani di almeno cinque anni.”;

2) nella parte riguardante l'Operatore sociosanitario:

- a) dopo le parole “tempo libero” aggiungere le seguenti: “nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie.”;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La funzione di OSS può essere svolta da:
 - a) infermieri;
 - b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
 - c) operatori socioassistenziali (OSA);
 - d) operatori tecnici ausiliari (OTA);
 - e) assistenti familiari;

- f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
 - g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per anziani.”;
- 3) nella parte riguardante l’Educatore professionale, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani e in servizi domiciliari per anziani.”;
- 4) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

D) al paragrafo III.B.1.3 (Articolazione delle strutture):

- 1) nella parte riguardante i servizi igienici, le parole “anziani ad uso esclusivo degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “anche ad uso degli operatori”;
- 2) nella parte riguardante la cucina le parole che vanno da “si può fare riferimento” a “dell’Allegato” sono soppresse;
- 3) nella parte relativa allo spazio per gli operatori, le parole “con relativo servizio igienico” sono soppresse.

E) al paragrafo III.B.1.5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati al paragrafo III.A.3.5 per il responsabile.”;

F) al paragrafo III.B.2.3 (Articolazione delle strutture):

- 1) nella parte riguardante i servizi igienici, le parole “anziani ad uso esclusivo degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “anche ad uso degli operatori”;
- 2) nella parte riguardante la cucina le parole che vanno da “si può fare riferimento” a “dell’Allegato” sono soppresse;

- 3) nella parte relativa alla zona per gli operatori, le parole “con relativo servizio igienico” sono soppresse.

G) Al paragrafo III.B.2.4:

- 1) nell’elenco contenuto nel primo periodo è aggiunto in fine il seguente punto: “assistenza tutelare diurna e notturna”;
- 2) all’ultimo periodo, le parole “compresa l’assistenza tutelare diurna e notturna” sono soppresse.

H) al paragrafo III.B.2.5 (Personale):

- 1) le parole “ad ogni turno di lavoro” sono soppresse;
- 2) dopo il primo periodo è inserita la seguente frase: “Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore.”;
- 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati al paragrafo III.A.3.5 per il responsabile”;

I) al paragrafo III.B.3.5 (Personale), la parte relativa all’operatore sociosanitario è sostituita dalla seguente: “Operatore sociosanitario: tale personale è adeguato nel numero alle necessità degli ospiti e comunque è presente in numero non inferiore ad un operatore ogni 20 anziani e, durante le ore notturne, in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti. In caso di presenza di ospiti non autosufficienti la presenza degli operatori varia in relazione alle maggiori necessità degli ospiti e a quanto previsto nei singoli piani personalizzati.”;

J) al terzo periodo del paragrafo III.B.5.5 (Personale), le parole “sei anziani utenti” sono sostituite con le seguenti: “dieci utenti.”;

K) Il paragrafo III.B.5.6 (Funzionamento) è sostituito dal seguente:

“III.B.5.6 (Funzionamento). La struttura semiresidenziale garantisce, di norma, il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l’anno. Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana.”;

L) le tavole sinottiche di cui alla Sezione III.C sono soppresse.

IV. Alla Sezione IV del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche psicosociali) sono apportate le seguenti modifiche:

A) sono soppresse le parole “di riabilitazione sociale” laddove seguano le parole “piano personalizzato” o “piani personalizzati”;

B) al paragrafo IV.A.1.3 (Destinatari), al primo periodo le parole che vanno da “così come” fino a “senza fissa dimora” sono sostituite dalle seguenti:

“in particolare:

- a) persone in condizioni di disagio sociale, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale, quali ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, rifugiati ed ex tossicodipendenti;
- b) ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie, per il completamento del loro percorso di autonomia;
- c) persone con patologie psichiatriche stabilizzate prive di adeguato supporto familiare, in carico per gli aspetti sanitari ai competenti servizi sanitari delle ASL, avviate a percorsi di acquisizione di autonomia e di reinserimento sociale.”;

C) al paragrafo IV.A.2.3 (Articolazione delle strutture):

1) nella parte relativa alle camere da letto sono aggiunte le seguenti frasi:

- a) dopo le parole “sedie a ruote”: “Nelle comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple”;
- b) dopo le parole “mq. 14 per la camera a 2 letti: “mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di pronta accoglienza”;

2) nella parte relativa agli spazi per gli operatori, le parole “con relativo servizio igienico” sono soppresse;

D) il paragrafo IV.A.3.5 (Figure Professionali) è sostituito dal seguente:

“IV.A.3.5 Figure professionali

È prevista la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, nonché la presenza di una persona responsabile della struttura e del servizio.

Ogni figura professionale è responsabile dell’attuazione del piano personalizzato di ogni ospite della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all’interno della struttura in un’ottica di collaborazione multidisciplinare.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura sono:

- responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In particolare, è responsabile della programmazione, dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura, nonché del

loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali.

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale.

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.

- educatore professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con compiti di relazione con gli utenti accolti, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato. In particolare, nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale.

La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da soggetti non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari”.

È previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utenti stranieri, di un mediatore culturale.

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

E) al paragrafo IV.B.1.3 (Articolazione delle strutture):

- 1) al quarto periodo, le parole che vanno da “si può fare riferimento” a “dell'Allegato” sono soppresse;
- 2) all'ultimo periodo le parole “ad uso esclusivo degli ospiti” sono sostituite dalle seguenti: “anche ad uso degli operatori”;

F) al paragrafo IV.B.1.4 (Prestazioni), nell'elenco contenuto nel primo periodo le parole "alloggio, vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell'igiene;" sono sostituite dalle seguenti: "alloggio e vitto;

G) al paragrafo IV.B.1.5 (Personale):

- 1) le parole "operatori sociosanitari" sono sostituite dalle seguenti: "educatori professionali";
- 2) la parola "operatore" è sostituita dalla seguente: "educatore";
- 3) le parole "ad ogni turno di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore diurne";

H) al paragrafo IV.B.2.1 (Definizione), al primo periodo la parola "riabilitazione" è sostituita dalla seguente: "reinserimento";

I) al paragrafo IV.B.2.4 (Prestazioni), nell'elenco contenuto nel primo periodo le parole "alloggio, vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell'igiene;" sono sostituite dalle seguenti: "alloggio e vitto;";

J) al paragrafo IV.B.2.5 (Personale):

- 1) le parole "ad ogni turno di lavoro" sono soppresse;
- 2) le parole "operatori socio sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "educatori professionali";
- 3) le parole "operatore ogni cinque ospiti" sono sostituite dalle seguenti: "educatore per ogni gruppo di utenti nelle ore diurne";

K) al paragrafo IV.B.3.3. (Articolazione della struttura) dopo la parole "privacy" aggiungere la seguente frase: "Le camere da letto possono essere singole, doppie o triple";

L) al paragrafo IV.B.3.4 nell'elenco contenuto nel primo periodo le parole "alloggio, vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell'igiene;" sono sostituite dalle seguenti: "alloggio e vitto;";

M) al paragrafo IV.B.3.5 (Personale):

- 1) le parole "ad ogni turno di lavoro" sono soppresse;
- 2) le parole "educatori socio sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "educatori professionali";

- 3) le parole “operatore ogni cinque ospiti” sono sostituite dalle seguenti: “educatore per ogni gruppo di utenti”;

N) dopo il paragrafo IV.B.3 è inserito il seguente:

“IV.B.3**bis** (Programmi di semiautonomia per persone con problematiche psico-sociali)

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale e all'inclusione sociale e lavorativa alle persone con problematiche sociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana.

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso l'autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni.

E' prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato.

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti, e potenziare l'efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di acquisizione dell'autonomia.”.

O) le tavole sinottiche di cui alla Sezione IV sono soppresse.

V. Alla Sezione V del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali per donne in difficoltà) sono apportate le seguenti modifiche:

A) sono soppresse le parole “di riabilitazione sociale” laddove seguano le parole “piano personalizzato” o “piani personalizzati”;

B) nella parte “PREMESSE” sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Nel rispetto dell’Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014, le strutture che ospitano donne vittime di violenza, anche con figli minori, rientrano nelle tipologie di strutture della presente sezione. Le case rifugio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) sono strutture a carattere familiare o comunitario in relazione alla ricettività ed al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati nella presente sezione, mentre le case di semiautonomia di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) della medesima legge sono appartamenti in cui vengono offerti i programmi di sostegno di cui al paragrafo V.B.4.”;

C) al primo periodo del paragrafo V.A.1.3 (Destinatari),

- 1) le parole che vanno da “Secondo” a “lettera d):” sono sostituite dalle seguenti: “Le strutture per donne in difficoltà sono dedicate a:”;
- 2) aggiungere in fine le seguenti parole: “ad eccezione dei bimbi di età inferiore ai trentasei mesi.”;

D) al secondo periodo del paragrafo V.A.2.1 le parole “appartamenti di fuga” sono sostituite dalle seguenti: case rifugio o case di semiautonomia di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 4/ 2014”;

E) al paragrafo V.A.2.3 (Articolazione delle strutture):

3) nella parte relativa alle camere da letto sono aggiunte le seguenti frasi:

- a) dopo le parole “sedie a ruote”: “Nelle comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple”;
- b) dopo le parole “mq. 14 per la camera a 2 letti: “mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di pronta accoglienza.
Nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino a tre anni.”;

F) il paragrafo V.A.3.5 (Figure Professionali) è sostituito dal seguente:

“V.A.3.5 Figure professionali

E' prevista la presenza di operatrici donne qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, nonché la presenza di una persona responsabile della struttura e del servizio.

Ogni figura professionale è responsabile dell'attuazione del piano personalizzato di ogni ospite della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all'interno della struttura in un'ottica di collaborazione multidisciplinare.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura devono essere di sesso femminile e sono:

- la responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In particolare, è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali.
Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia delle ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Il ruolo della responsabile è ricoperto da:
 - a) laureate di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
 - b) laureate di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;
 - c) diplomate di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale dedicato alle donne in difficoltà.”;

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.

- l'educatrice professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con compiti di relazione con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato. In particolare, nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale.
La funzione di educatrice professionale è ricoperta da educatrici professionali formate nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da donne non in possesso dei titoli indicati, con

documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari”.

- l’operatrice con formazione nell’area materno-infantile: è la figura professionale in possesso dei titoli previsti per svolgere la funzione di educatrice negli asili nido, che, in presenza di minori di età inferiore ai tre anni, garantisce un ruolo educativo di sostegno, di osservazione e di controllo, aiutando la donna nel rapporto quotidiano con i propri figli.

È previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utenti stranieri, di un mediatore culturale.

La responsabile e le operatrici della struttura non devono essere stati condannate con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Le operatrici devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.”;

G) al paragrafo V.B.1.2 (Ricettività), alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel computo delle ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.”;

H) al paragrafo V.B.1.3 (Articolazione della struttura):

- 1) al secondo capoverso, le parole “ad uso esclusivo delle ospiti” sono soppresse;
- 2) le parole che vanno da “si può fare riferimento al Decreto legislativo” fino a “allegato” sono soppresse;
- 3) l’ultimo periodo è soppresso;

I) al paragrafo V.B.1.4 (Prestazioni), nell’elenco contenuto nel primo periodo le parole “alloggio, vitto, cura dell’igiene personale e ambientale, vigilanza diurna e notturna” sono sostituite dalle seguenti: “alloggio e vitto”;

J) Il paragrafo V.B.1.5 (Personale) è sostituito dal seguente:

“V.B.1.5 Personale

E’ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal progetto globale della struttura e la presenza di almeno un’educatrice professionale nelle ore diurne. La presenza di un’operatrice con formazione nell’area materno infantile è assicurata in relazione alla presenza di minori ed alle necessità dell’utenza.”;

K) al primo periodo del paragrafo V.B.2.2 (Ricettività), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ad eccezione dei bambini fino ai tre anni di età.”;

L) al paragrafo V.B.2.3 nell’ultimo periodo le parole “ed un servizio igienico” sono soppresse;

M) al paragrafo V.B.2.4 (Prestazioni), nell’elenco contenuto nel primo periodo le parole “alloggio, vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell’igiene personale e ambientale,” sono sostituite dalle seguenti: “alloggio e vitto”;

N) il paragrafo V.B.2.5 (Personale) è sostituito dal seguente:

“V.B.2.5

E’ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione nell’area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei piani personalizzati.

Secondo l’organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).”;

O) al paragrafo V.B.3.2 (Ricettività), alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Nel computo degli ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.”;

P) al paragrafo V.B.3.3

1) al primo periodo dopo le parole “di incontro” è aggiunta la seguente frase: “Le camere da letto possono essere singole, doppie o triple”;

2) all’ultimo periodo le parole “ed un servizio igienico” sono soppresse;

Q) al paragrafo V.B.3.4 (Prestazioni), nell’elenco contenuto nel primo periodo le parole “alloggio, vitto, cura dell’igiene, vigilanza diurna e notturna” sono sostituite dalle seguenti: “alloggio e vitto”;

R) il paragrafo V.B.3.5 (Personale) è sostituito dal seguente:

“V.B.3.5 Personale

E’ prevista la figura del responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione nell’area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei piani personalizzati.

Secondo l’organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).”;

S) dopo il titolo V.B.3 è aggiunto il seguente

“V.B.4 Programmi di semiautonomia per donne in difficoltà

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale e all'inclusione sociale e lavorativa alle donne in difficoltà, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, coinvolte in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Nel computo delle ospiti non sono considerati i bambini di età inferiore ai tre anni.

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso l'autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni.

E' prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato.

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti, e potenziare l'efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di acquisizione dell'autonomia.”;

T) le tavole sinottiche sono soppresse.